



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 253
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 21 luglio 2014

INDICE**Commissioni riunite**

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Lunedì 21 luglio 2014

Plenaria**24^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente della 13^a Commissione***MARINELLO**

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti, il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che si procederà con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Avverte, quindi, che d'ora innanzi non saranno consentite nuove riformulazioni delle proposte emendative già presentate ad eccezione di quelle che eventualmente saranno proposte dai Relatori e del Governo. L'onere procedimentale della trasmissione per il parere alla Commissione Bilancio, infatti, rischierebbe di rallentare oltre modo i lavori delle Commissioni riunite.

I pareri dei Relatori sono favorevoli sugli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

Sull'emendamento 1.26 e sull'emendamento 1.34 vi è invito al ritiro che, se non accolto, dovrà intendersi come parere contrario.

Sulla proposta emendativa 1.36, i Relatori si esprimono favorevolmente a condizione che venga accolta una riformulazione al testo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.37, 4.5, 4.10, 29.13, 29.14 e 31.7, che vengono accantonati.

Sull'emendamento 1.37 il parere è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 1.51, del pari favorevole sarebbe l'orientamento sulla proposta 1.41 che risulterà, tuttavia, assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.36.

Sull'emendamento 1.52 vi è invito al ritiro e, se disatteso, parere contrario.

Con riguardo all'emendamento 1.66 esso risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.9. Quanto all'emendamento 1.0.1, i Relatori invitano i proponenti al ritiro, con l'avvertenza che altrimenti il parere dovrà intendersi contrario.

Sull'emendamento 1.0.3, i Relatori si rimettono al Governo di cui si conosce la richiesta pervenuta per le vie brevi di accantonamento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti. Infine, sugli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9 il parere è favorevole, ma sul secondo se ne chiede una riformulazione ai proponenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime avviso conforme ai pareri espressi dai Relatori, precisando, su invito del presidente MUCCHETTI, che sull'emendamento 1.0.3 il Governo è orientato sin da ora ad esprimersi in senso favorevole.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, in seguito ad unica votazione, risultano approvati gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

L'emendamento 1.25 (testo 3) è accantonato.

Sull'emendamento 1.26 interviene, per dichiarazione di voto, la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), rilevando che la proposta emendativa dovrebbe incontrare il favore del Governo giacché si tratta di un'estensione

omogenea della disciplina dei controlli ufficiali a tutte le imprese alimentari menzionate dall'articolo 23 del regolamento CE n. 178/2002.

Il vice ministro OLIVERO precisa che l'orientamento contrario del Governo si spiega alla luce dei rischi di rallentamento delle procedure per pervenire all'accordo interistituzionale sul registro unico. In effetti, tale ritardo potrebbe ingenerarsi qualora l'emendamento 1.26 risultasse approvato.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) interviene per precisare che, alla luce dell'orientamento espresso dal Governo, il proprio Gruppo non insisterà per l'approvazione della proposta 1.26.

Posto in votazione, su richiesta della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 1.26 risulta respinto.

È invece ritirato l'emendamento 1.34.

L'emendamento 1.36, dopo che i proponenti ne hanno presentato la riformulazione in un testo 2, allegata al resoconto, viene posto in votazione, e risulta, quindi, approvato.

L'emendamento 1.37 sul quale vi è parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione Bilancio, viene ritirato dai proponenti.

L'emendamento 1.41 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.36 (testo 2).

Posto in votazione, risulta quindi approvato l'emendamento 1.51.

Una volta accantonato l'emendamento 1.100 a firma dei relatori, l'emendamento 1.52 è ritirato dai proponenti, così come vengono ritirati gli emendamenti 1.66 e 1.0.1.

Dopo che il rappresentante del Governo ha confermato il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 1.0.3, questo, posto in votazione, risulta approvato.

Risulta approvato altresì l'emendamento 1.0.8.

L'emendamento 1.0.9 (testo 2) viene riformulato in un testo 3 (allegato al resoconto) dalla senatrice PIGNEDOLI (*PD*), che posto in votazione, risulta approvato.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I relatori si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 2.5, 2.34, proponendone una limitata riformulazione, mentre invitano i proponenti al ritiro delle restanti proposte con l'avvertimento che, ove insistessero per la votazione, il parere sarebbe da ritenersi contrario. Infine, con riguardo all'emendamento 2.39 (testo 2), ne propongono un'ulteriore riformulazione che, se accolta, determinerebbe il parere favorevole.

Il Governo si esprime in senso conforme ai pareri resi dai Relatori.

L'emendamento 2.3, posto in votazione, risulta respinto.

È invece approvato dalle Commissioni riunite, l'emendamento 2.5.

Dopo che l'emendamento 2.7 è stato accantonato, l'emendamento 2.17 viene respinto; invece, l'emendamento 2.23, sul quale vi è parere contrario della 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, viene ritirato.

L'emendamento 2.39 (testo 2), dopo che è stato riformulato dal senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) in un testo 3, allegato al resoconto, viene posto in votazione e risulta approvato.

Il presidente MARINELLO avverte che il testo dell'emendamento 2.39 (testo 3) dianzi approvato, assorbe, nella sostanza, le proposte emendative 2.11 e 2.36.

L'emendamento 2.34 viene quindi approvato in un testo 2, allegato al resoconto; viene, infine, ritirato l'emendamento 2.37.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

I Relatori si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 3.18 e 3.20, mentre invitano i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.26 e 3.63. Qualora i proponenti insistano per la votazione il parere sarà da intendersi come contrario.

Dopo che il vice ministro OLIVERO ha espresso il proprio avviso conforme a quello dei relatori, l'emendamento 3.2, dopo che il senatore Arrigoni e gli altri componenti delle due Commissioni appartenenti al Gruppo della Lega Nord hanno sottoscritto l'emendamento 3.2, questo, posto ai voti, risulta respinto.

Sono invece approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 3.18 e 3.20.

L'emendamento 3.100 è quindi accantonato, mentre in esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.26 e 3.63.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

I Relatori si esprimono favorevolmente sull'emendamento 4.1, a condizione che vi siano apportate alcune modificazioni volte, rispettivamente, a sopprimere la lettera d) e a integrare la lettera h) con riguardo ad un espresso riferimento al quarto periodo del comma 5.

Sull'emendamento 4.3 il parere è contrario così come è contrario sugli emendamenti 4.5, 4.10, 4.15, 4.28 e 4.30, mentre l'orientamento è favorevole con una lieve riformulazione sull'emendamento 4.33.

Sull'emendamento 4.11, a condizione sia accolta una lieve riformulazione, il parere è favorevole.

Dopo che il rappresentante del Governo si è espresso in senso conforme ai pareri espressi dai relatori, si passa alle votazioni.

L'emendamento 4.1, in un testo 2, riformulato e allegato al resoconto, una volta posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 4.3 viene ritirato.

Sugli emendamenti 4.5 e 4.10, interviene per dichiarazione di voto la senatrice NUGNES (*M5S*), che rileva come le proposte emendative si propongano l'obiettivo di distinguere non solo gli spazi ma anche direttamente gli stabilimenti in cui ha luogo l'attività di produzione, e ciò al fine di favorire la produzione di eccellenza.

Il vice ministro OLIVERO si dice convinto di dover preservare l'impostazione seguita dal Governo al fine di mantenere spazi distinti di produzione e non determinare l'onere di diversificare l'intero stabilimento che concorre alle attività produttive cui si riferisce la norma in esame.

In seguito ad un'unica votazione, gli identici emendamenti 4.5 e 4.10 vengono respinti.

L'emendamento 4.11, riformulato in un testo 2, allegato al resoconto, risulta, invece, approvato.

Sull'emendamento 4.15 interviene per dichiarazione di voto la senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritenendo apprezzabile il riferimento alla tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, tuttavia concludendo nel senso che la proposta emendativa risulta in sostanza assorbita.

L'emendamento 4.15 viene quindi ritirato.

Del pari ritirato è l'emendamento 4.28, mentre risulta accantonato l'emendamento 4.30 e accantonato è altresì l'emendamento 4.33 a prima firma del senatore Maran.

Si passa quindi al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

I Relatori esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 5.5 risulta respinto.

Il senatore GAETTI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.9.

L'emendamento 5.10 viene ritirato dal senatore Di Biagio il quale preannuncia un ordine del giorno che verrà presentato per l'esame in Assemblea.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 5.30, mentre l'emendamento 5.32, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, viene ritirato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

I RELATORI si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 6.8 e 6.0.1, mentre sull'emendamento 6.17 invitano i proponenti al ritiro, altrimenti il parere sarà da intendersi come contrario.

Il Rappresentante del Governo si esprime in senso conforme ai relatori.

In esito a distinte votazioni sono, quindi, approvati gli emendamenti 6.8 e 6.0.1, mentre risulta respinto l'emendamento 6.17.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

I pareri dei Relatori sono favorevoli sugli emendamenti 7.9, 7.0.3, 7.0.4 (testo 2) e 7.0.5, contrari sui restanti emendamenti.

Il Rappresentante del Governo si esprime conformemente ai Relatori.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 7.9, 7.0.3, 7.0.4 (testo 2) e 7.0.5.

Risultano, invece, ritirati l'emendamento 7.14, rispetto al quale i proponenti annunziano la presentazione di un ordine del giorno per l'esame d'Assemblea, nonché gli emendamenti 7.18, 7.25, 7.27 e 7.29.

Sono invece accantonati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.16, 7.0.17 e 7.0.18.

Infine, con riferimento all'emendamento 8.2, questo risulta ritirato.

Il senatore PETROCELLI (M5S) interviene per stigmatizzare le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente Marinello, il quale avrebbe dichiarato, anticipando i tempi e l'esito dei lavori parlamentari, che il Governo apporrà la questione di fiducia sul testo del decreto-legge in conversione, sul quale le Commissioni riunite sono impegnate in una attenta e articolata disamina degli emendamenti riferiti al testo del provvedimento d'urgenza. Tale lavoro, dando credito alle previsioni del presidente Marinello, si rivelerebbero di fatto inutili.

Il presidente MARINELLO chiarisce di aver espresso una mera previsione, tenendo tra l'altro presente la complessità degli argomenti che occupano il calendario dei lavori del Senato prima della pausa estiva. Precisa che non solo non vi è alcun auspicio di sorta nelle sue parole, ma anzi l'esperienza insegna che l'eventualità dell'apposizione della questione di fiducia deve indurre le Commissioni riunite a condurre un'istruttoria completa e accurata, proprio al fine di consentire che nell'ipotetico maxi-emendamento, confluiscono tutte le proposte modificative che, anche con il contributo delle opposizioni, saranno approvate nel corso dei lavori delle stesse Commissioni.

Il presidente MUCCHETTI ritiene che la previsione effettuata dal collega Marinello possa risultare d'aiuto a tutti i componenti delle Commissioni riunite al fine di tener conto di ogni spazio di migliorabilità del testo del decreto-legge in esame, così da consentire ai Gruppi parlamentari di apportare le opportune modifiche e quindi vigilare che queste confluiscono nell'ipotetico maxi-emendamento governativo.

Il presidente MARINELLO, infine, ricorda ai presenti che nel corso della seduta notturna, già convocata per le ore 22, non avranno luogo votazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO E NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

G/1541/19/10 e 13

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premessi che:

l'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame dispone che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare venga istituito un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato;

la misura agevolata di cui in premessa è riservata, ai sensi del comma 4, esclusivamente ai giovani con un'età compresa tra i 18 e 35 anni, che siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, legittimando un limite in capo al riconoscimento dell'incentivo di assunzione di giovani lavoratori agricoli, eccessivamente restrittivo;

il suddetto vincolo sembra non tener conto delle esigenze che emergono dal mercato del lavoro, segnatamente per quanto riguarda il limite dell'età ed il titolo di studio dei giovani potenzialmente coinvolti, che – qualora in possesso di un titolo di studio di scuola superiore – o qualora risultino disoccupati da meno di sei mesi, verrebbero paradossalmente esclusi dalla possibilità di essere coinvolti nella misura, legittimando di fatto una faglia sociale che si ritiene indispensabile superare e rettificare;

sarebbe auspicabile ampliare la fascia dei potenziali beneficiari della misura agevolata di cui al comma 1 al fine di renderla maggiormente armonica con le esigenze e le difficoltà attuali del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad ampliare la fascia dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 al fine di superare i vincoli di cui al comma 4, al fine di includere i profili fino ai 40 anni, anche eventualmente in possesso di un titolo di istruzione secondaria e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno un mese.

G/1541/20/10 e 13

FILIPPI, VACCARI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che:

nonostante l'entrata in vigore del decreto ministeriale 161/12, ad oggi permane la situazione per cui uno stesso materiale rientrante nella categoria terre e rocce da scavo, pur rispondendo ai requisiti richiesti dalla normativa vigente è qualificato e trattato come «rifiuto» o «sottoprodotto» soltanto in base alla data in cui è stato originato (*ante* o *post* decreto ministeriale 161/12);

tale interpretazione ha determinato il blocco di alcune importanti infrastrutture per il Paese, fra cui alcuni cantieri della Variante di Valico, con evidenti ripercussioni negative in termini occupazionali e di *impasse* operativo, oltre che interruzioni e ritardi generalizzati;

impegna il Governo:

a chiarire ogni residuo dubbio circa la volontà del legislatore di rendere applicabile a tutti gli effetti, anche retroattivi, la definizione di materiali da scavo prevista dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, ad esclusione di quelli recanti sostanze nocive e/o tossiche per la salute umana.

1.36 (testo 2)

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di lieve entità»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in cui accerta» aggiungere le seguenti: «per la prima volta»;

c) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili»;

d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma»;

e) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

f) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva, e il comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono abrogati"».

4.11 (testo 2)

DI BIAGIO

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.».

7.0.4 (testo 2)

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale, penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La condanna comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.».

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (*Pubblicazione della sentenza*) – 1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*".

3. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: "con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale"».

9.83 (testo 2)

PUGLISI, ORRÙ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31, comma 14-*ter*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'eventuale quota residua dell'importo previsto per l'esclusione per l'anno 2014 può operare a beneficio delle province per le spese dalle stesse sostenute per interventi di edilizia scolastica. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 luglio 2014 sono individuate le province beneficiarie"».

13.11 (testo 3)

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "L'operatore interessato" con le seguenti: "Qualora la potenziale contaminazione non interessi le acque di falda, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato";

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "L'operatore è responsabile" con le seguenti: "il soggetto di cui al primo periodo è responsabile";

c) al comma 2, sostituire le parole: "il soggetto interessato" con le seguenti: "il soggetto di cui al comma 1", le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni" e le parole: "il soggetto interessato" con le seguenti: "il soggetto di cui al comma 1";

d) Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Ultimati gli interventi di bonifica, il soggetto di cui al comma 1 presenta il piano di campionamento di collaudo finale all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di campionamento di collaudo finale si intende approvato. Le attività di controllo di cui all'Allegato 2 del presente Titolo, sull'esecuzione di tale piano sono espletate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, le parole da: "all'articolo 252" fino a: "come modificato dal" sono sostituite dalla seguente: "al"».

13.75 (testo 2)

ZIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e

dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento VE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*sexies* e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione"».

14.73 (testo 2)

VACCARI, CALEO, VATTUONE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-*bis*) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sotto prodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro";

b) all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*) Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera *v-bis*) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici»;

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*";".

8-*ter*. L'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera a) del medesimo decreto.

8-*quater*. All'articolo 101 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari con impianti che hanno una produzione di acque di vegetazione inferiore a 12000 metri cubi annui. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e alla effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione"».

22.71 (testo 2)

BONFRISCO, PELINO, BRUNI, VACCARI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge: a) è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196; *b*) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è istituita una zona franca nelle zone rosse dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, e dall'alluvione in provincia di Modena del 17 gennaio 2014, individuando quali beneficiarie le micro imprese localizzate in queste aree con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque. Le agevolazioni per le imprese suddette, dovranno riguardare gli anni 2014 e 2015 e consistere in: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dalla imposta regionale sull'attività produttiva, esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica"».

28.4 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono abrogati. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate».

Plenaria**25^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE

(1541) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

I RELATORI presentano gli emendamenti 8.0.100, 10.100, 10.200, 10.300, 12.100, 14.100, 14.200 e 14.300, pubblicati in allegato.

Il presidente MARINELLO informa che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 1567, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 100 del 2014, relativo a misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.

Il vice ministro DE VINCENTI, a nome del Governo, presenta l'emendamento 22.0.500, pubblicato in allegato, avvertendo che l'emendamento stesso rispecchia fedelmente il testo del disegno di legge n. 1567.

Il presidente MARINELLO propone di fissare alle ore 10,30 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dai Relatori e dal Governo.

Intervengono, i senatori GIROTTO (M5S), VACCARI (PD), ARRIGONI (LN-Aut) e MANCUSO (NCD) per chiedere di assegnare un tempo maggiore per la predisposizione dei subemendamenti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) critica fortemente la scelta del Governo di far confluire il contenuto del decreto-legge appena adottato in un emendamento al decreto-legge competitività. Tale scelta, infatti, rischia di comprimere fortemente i tempi di esame della proposta. Anche per questo, il suo Gruppo parlamentare si dissocia da una scelta, che giudica inaccettabile, di affrontare l'emergenza ambientale dell'ILVA di Taranto con l'ennesimo provvedimento d'urgenza.

Il presidente MARINELLO, a seguito delle diverse richieste pervenute, propone di fissare alle ore 12,30 di domani, martedì 22 luglio 2014, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dai Relatori e dal Governo.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta già convocata per domani, martedì 22 luglio 2014, alle ore 8, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,20.

**NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541
(al testo del decreto-legge)**

Art. 8.

8.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è inserito, dopo il comma 5, il seguente nuovo comma: "All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso"».

Art. 10.

10.100

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società

dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso».

Al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate».

10.200

I RELATORI

Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è così sostituito:

«8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le parole: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di quel Ministero". Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della presente disciplina».

10.300

I RELATORI

All'articolo 10, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-*sexies* inserire il seguente comma:

"6-*septies*. Al fine di consentire alle Forze di polizia impegnate nel contrasto alle attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare rife-

rimento anche al territorio campano, con ulteriore decreto del suddetto Ministro da emanarsi ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 3 agosto 2009, n. 102, entro 60 giorni dalla entrata In vigore del presente decreto-legge, vengono disciplinate le modalità di interconnessione diretta al SISTRI da parte di tutte le Forze di polizia"».

Art. 12.

12.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole: «con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività», sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata esperienza professionale».

Art. 14.

14.100

I RELATORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa comunitaria, e in particolare delle Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il Sindaco di uno dei Comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, adottare nei limiti delle rispettive competenze ordinanze contingibili e urgenti, con le quali possono disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

14.200

I RELATORI

Al comma 8 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) all'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera g), effettuate nel luogo di produzione secondo gli usi locali e nel rispetto delle norme regionali, costituiscono normali pratiche agricole consentite e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

b-bis) all'articolo 256-bis, al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"».

14.300

I RELATORI

Al comma 8, dell'articolo 14, dopo al lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"».

Art. 22.**22.0.500**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)*

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/

UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio".

3. La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

4. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni».
